

proposta di legge n. 7

(Proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia

presentata in data 4 settembre 2015

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

—————

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende apportare due modifiche allo Statuto regionale che appaiono essenziali ai fini del migliore funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, attraverso di esso, dello stesso Consiglio regionale.

Come è noto infatti l'Ufficio di presidenza del Consiglio è il massimo organismo di "governo" dell'Assemblea e assolve ad importanti compiti di programmazione, indirizzo e controllo in ordine all'organizzazione dei lavori assembleari, degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Assemblea, il rispetto delle prerogative dei consiglieri e la stessa autonomia del Consiglio.

In questa ottica è fondamentale che la composizione dell'organismo, sia pure nel rispetto del principio di economicità, consenta la partecipazione delle principali componenti politiche dell'Assemblea, a garanzia dell'imparzialità della funzione.

L'organismo, originariamente composto da cinque componenti, era stato portato al termine della passata legislatura a tre, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato nel corso della discussione in Assemblea della relativa proposta di modifica statutaria.

Pur ritenendo condivisibile l'intento di riduzione delle spese di funzionamento dell'Assemblea probabilmente sotteso alla disposizione, si ritiene però che lo stesso obiettivo possa essere ugualmente perseguito senza sacrificare l'esigenza di un'equa rappresentatività delle diverse componenti assembleari, il che può realizzarsi reintroducendo i due consiglieri Segretari in seno all'organismo.

Infatti gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'elezione dei Consiglieri segretari, saranno attentamente valutati ed ammortizzati in occasione dell'eventuale modifica delle leggi regionali che disciplinano i singoli istituti, fermo restando che prima di tali modifiche nessun onere aggiuntivo potrà prodursi a carico della Regione.

Pertanto con la presente proposta di legge si reintroduce la figura dei consiglieri Segretari in seno all'Ufficio di presidenza del Consiglio, che passerebbe da tre, a cinque componenti (Presi-

dente, due vicepresidenti e due consiglieri Segretari). Anche per l'elezione dei consiglieri Segretari si prevede un'unica votazione, con voto limitato ad uno e con garanzia di rappresentanza sia di un componente di maggioranza, che di uno di minoranza (cfr articolo 2 che modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 13 dello Statuto). Conseguentemente si reintroduce la figura dei Consiglieri segretari anche in seno all'Ufficio di presidenza provvisorio, disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto (cfr articolo 1).

La seconda modifica che si intende apportare con la presente proposta di legge riguarda la previsione in seno all'articolo 13 dello Statuto della possibilità di revoca di un componente dell'Ufficio di presidenza, in presenza di "gravi motivi", motivi cioè in grado di incidere fortemente sul corretto funzionamento dell'organismo istituzionale.

Tale possibilità è prevista anche in altri Statuti regionali e va opportunamente disciplinata in modo da evitare che si presti ad un utilizzo politico in contrasto con le finalità di garanzia che la ispirano.

A tale scopo si è stabilito che la mozione di revoca, oltre che fondata su gravi motivi, da esplicitare nel testo della mozione, debba essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, non possa essere messa in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione e debba essere approvata con appello nominale da almeno i 4/5 dei componenti dell'Assemblea (cfr articolo 2, nella parte in cui modifica il comma 6 dell'articolo 13 dello Statuto).

La stessa possibilità di revoca è stata poi prevista nei confronti dei Presidenti e dei Vicepresidenti delle Commissioni permanenti (cfr articolo 3).

Con l'articolo 4 sono state infine previste norme transitorie e finali, disponendosi di procedere alla elezione dei Consiglieri segretari entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge statutaria, e che i nuovi eletti dureranno in carica per il periodo intercorrente la loro elezione e la scadenza dei primi trenta mesi del mandato dell'Ufficio di presidenza.

Art. 1

(Modifica al comma 3 dell'articolo 12 della legge statutaria 1/2005)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente: "I due consiglieri più giovani d'età svolgono le funzioni di Consiglieri segretari."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

1. L'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza)

1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.

3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza ed i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Consigliere segretario il più giovane d'età.

4. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell'Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all'articolo 12, comma 3.

6. Il Presidente e ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza, in presenza di gravi motivi, possono essere revocati dal Consiglio con mozione presentata da almeno un terzo dei consiglieri in carica, approvata per appello nominale con maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti dell'Assemblea. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione."

Art. 3

*(Modifica all'articolo 22
della legge statutaria 1/2005)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005, è inserito il seguente:

“5 bis. Le Commissioni consiliari permanenti nominano al proprio interno con voto limitato ad uno, un Presidente ed un Vicepresidente; le stesse possono in presenza di gravi motivi disporre la loro revoca con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 3 e 6 dell'articolo 13.”.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Consiglio regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore di questa legge statutaria è convocato per procedere all'elezione dei Consiglieri segretari con le modalità previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale, come modificato dall'articolo 2 di questa legge.

2. I Consiglieri segretari eletti restano in carica per il periodo intercorrente tra la data di elezione e la scadenza prevista dal comma 4 dell'articolo 13 dello Statuto regionale, come modificato dall'articolo 2 di questa legge.